

## **Concessione della cittadinanza italiana**

L'istanza, indirizzata al Presidente della Repubblica Italiana, va redatta utilizzando l'apposito modello ministeriale, scaricabile dal [sito del Ministero dell' Interno](#).

L'istanza va poi presentata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, competente per territorio.

## **Modalità di erogazione**

La cittadinanza è concessa con Decreto del Presidente della Repubblica.

## **Requisiti del richiedente**

La cittadinanza italiana può essere concessa:

allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 , comma 1, lettera c), della legge n. 91/92. (Tale articolo prevede che il cittadino straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado, sono stati cittadini per nascita, può divenire cittadino italiano se al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio italiano e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di volere acquistare la cittadinanza italiana).

allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione.

allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano.

al cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano.

all'apolide e al rifugiato politico che risiedono legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano.

allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano.

Documentazione da presentare

L'elenco dei documenti da presentare è allegato al modello di istanza.

## **Note**

Normativa di riferimento:

Legge n.91 del 5/02/1992 D.P.R. 12.10.1993 n. 572

D.P.R. 18.04.1994 n. 362